

COLLABORATORI SCOLASTICI: fonti mansioni/servizi richiesti

Così come previsto dalla **Tabella A** introdotta dal CCNL 4.8.95 e modificata dal CCNL 26.5.99
Ovvero dal CCNL 2006/2009 e segg. Svolgono i seguenti compiti:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche;
- di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- di collaborazione con i docenti;
- Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- Controllare gli alunni che si recano nei bagni, rispondere alle eventuali chiamate degli insegnanti o del superiore gerarchico;
- Vigilare sugli alunni nei casi di particolare necessità, quale l'assenza momentanea dell'insegnante;
- Impedire che gente estranea entri nelle aule, a meno che non sia autorizzata per iscritto dal Dirigente scolastico;
- Segnalare al responsabile della sicurezza del piano e al Dirigente scolastico tutte le situazioni di pericolo che dovessero presentarsi nella scuola o nelle adiacenze;
- Curare carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario, didattico e non;
- Collaborare per il trasporto, funzionamento e la conservazione degli strumenti audiovisivi e d'altri sussidi didattici;
- Essere sempre presenti sul posto di lavoro e non allontanarsi se non per motivi validi, solo dopo aver ottenuto il permesso dal Dirigente o da un suo delegato;
- Effettuare commissioni all'esterno della scuola, solo su richiesta degli uffici di Direzione o di Segreteria;
- Collaborare con i colleghi ed essere disponibili a sostituirli in caso d'assenza;
- Svolgere il lavoro straordinario solo su disposizione del Dirigente;
- Mantenere con tutti un contegno improntato a gentilezza, correttezza e buona educazione;
- Credere nella dignità del proprio lavoro, indispensabile per lo svolgimento proficuo dell'attività della scuola.

Un po' di storia....

Mansioni dei collaboratori scolastici (ex bidelli)

I - SCUOLA ELEMENTARE

L'obbligo dell'assistenza igienica e motoria era garantito dal Mansionario dei bidelli, dipendenti dei Comuni. Tale Mansionario prevedeva espressamente questi compiti ed era stato approvato col Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti degli Enti locali, D.P.R. n. 347/83, confermato, su questo punto, poi in tutti i Contratti Collettivi successivi.

II - SCUOLA MEDIA

Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola dell'Agosto **1995 art. 51**, si affermava che **i bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio**

materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale”.

“Possono” e non “debbono” significa di fatto che il capo di istituto richiede loro tale mansione e i bidelli hanno diritto a ricevere una maggiorazione retributiva quale premio incentivante per attività aggiuntive a quelle di servizio. In tale provvedimento si parlava anche della partecipazione dei bidelli a forme di aggiornamento relative all'integrazione dei disabili.

III - SCUOLA SUPERIORE

I **collaboratori scolastici** (ex bidelli) in questo ordine di scuole **dipendevano** in alcuni casi (Istituti professionali, Istituti tecnici) **dall'Amministrazione provinciale**, in altri casi (Licei) **dall'Amministrazione scolastica**; si applicavano le norme dei rispettivi Contratti Collettivi, pertanto, i collaboratori scolastici dipendenti dalla Provincia seguivano le norme del D.P.R. n. 346/83 e successive modificazioni, quelli dipendenti dall'Amministrazione scolastica seguivano le norme del Contratto Collettivo dell'Agosto 1995.

A partire dall'anno scolastico **1999/2000**, secondo la norma dell'art. 139 comma 1 lett. C del **Decreto Legislativo n. 112/98** sul decentramento amministrativo (in Sicilia legge 6/2000), **attribuisce ai Comuni le funzioni di “supporto all'integrazione scolastica”** per la scuola **materna, elementare e media**, ed alle **Province** per tutti i tipi di scuola superiore

L.124, art.8 del 3 maggio 1999, dispone il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;

Decreto Ministeriale n. 184 del 23/07/1999 - Con tale Decreto il personale ATA di ruolo dipendente dagli Enti Locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, **per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli Enti Locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.**

12-9-2000 - PROTOCOLLO D'INTESA sottoscritto tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS nel quale si afferma....

CONSIDERATO:

che è interesse comune garantire un'efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso; che, a tal fine, risulta opportuno **sottoscrivere un'intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per INDIVIDUARE I SERVIZI NECESSARI e le occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali;**

Convengono su quanto di seguito articolato

Art. 1 - Individuazione dei servizi

.... **B) assistenza agli alunni portatori di handicap;**

... L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal **CCNL - comparto Scuola 26.5.99-art.31 - TAB. A - PROFILO A2: collaboratore scolastico.**

- Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza **specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica**

A/2- Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di **accoglienza e di sorveglianza** nei confronti degli alunni e del pubblico; di **pulizia** e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di **vigilanza** sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di **collaborazione** con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- aiuto materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse;
- In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Può, infine, svolgere:

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

Quanto ai collaboratori scolastici, ormai **tutti transitati** nei ruoli statali, ma spesso in numero inferiore ai posti disponibili, essi costituiscono una risorsa indispensabile per una buona qualità dell'integrazione scolastica, avendo il compito di provvedere, con diritto al premio incentivante, agli spostamenti nell'ambito dell'istituto ed all'igiene personale degli alunni con handicap, per tale personale la circolare C.M. n. 206 – 30 Agosto precisa che “i dirigenti scolastici provvederanno all'immediata copertura dei posti disponibili in relazione alle effettive esigenze operative dell'istituzione scolastica”. Qualora alle scuole sia assegnato personale “per lavori socialmente utili”, per l'assistenza agli alunni con handicap può essere utilizzato anche detto personale.

Rinnovo biennio economico scuola, contratto siglato il 15 febbraio 2001 -Tabella D -riguardante le mansioni dei collaboratori scolastici testo ufficiale del

I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con l'obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell'autonomia, sono modificati come previsto nell'allegata tabella D.

Tabella D - Profili ATA modificati

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- **ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.**

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, PARTECIPA A SPECIFICHE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.

VANNO COMUNQUE GARANTITE, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di CURA ALLA PERSONA ED AUSILIO MATERIALE AI BAMBINI E BAMBINE DELLA SCUOLA MATERNA NELL'USO DEI SERVIZI IGIENICI E NELLA CURA DELL'IGIENE PERSONALE.

Si fa seguito e riferimento alla **Circolare n. 139** - prot. 3334 del 13.9.2001 "**Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap**" con la quale

venivano comunicate le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla circolare di cui innanzi.

L'incremento finanziario, apportato alle spese per la formazione, è finalizzato alla formazione del personale ausiliario - collaboratore scolastico - per l'assistenza ai minori in situazione di handicap, frequentanti la scuola materna statale, la scuola elementare e la scuola secondaria di primo e secondo grado (giusta tabella D - profilo A/2 del Contratto Economico, secondo biennio, del 15.2.2001 (G.U.R.I. n.470 - Serie generale del 24.3.2001).

**INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEL CCNI 31.8.99 DEL COMPARTO
SCUOLA**

Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l'anno scolastico 2001-2002, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle **FUNZIONI AGGIUNTIVE** previste dall'art. 36 del CCNL e dell'art. 50 del CCIN per la **valorizzazione della professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.**

CONVENGONO CHE

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

.....

“Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale”.

Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne è attribuito il compenso previsto dall'art. 36 del CCNL 26.5.1999 e dall'Art. 50, comma 5, del CCNI del 31.8.1999, nell'ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.”

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola
... omissis ...

ART. 7 – Posizioni economiche per il personale ATA

1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL 24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.

2. **L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione** diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con

le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03-.

4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, **a decorrere dal 31.12.2005** in prima applicazione,

L'Art.7 è un beneficio economico che va al personale ATA per lo svolgimento di compiti più complessi che, nello specifico, verranno stabiliti dalla contrattazione d'istituto (CII).

In pratica, si tratta di una **mobilità orizzontale** all'interno del proprio profilo. Quindi non si cambia lavoro, ma grazie alla formazione, si qualificano i compiti più complessi del profilo.

Incarichi specifici personale ATA

Sono quegli **incarichi** che per il loro svolgimento richiedono un **maggior impegno** e pertanto il contratto nazionale ha previsto che vengano compensati. La contrattazione di istituto decide i criteri di attribuzione degli incarichi al personale ed i compensi da dare a ciascuno incarico.

Tali incarichi si attribuiscono solo se rientranti nel **Piano annuale dei servizi ATA** il quale viene predisposto dal DSGA. Il dirigente scolastico ne verifica la congruenza rispetto al Piano dell'offerta formativa e, dopo aver espletato le relazioni sindacali, affida gli incarichi nell'ambito delle risorse disponibili.

Le **risorse economiche per gli incarichi specifici** sono comunicate alle singole scuole dal MIUR nel mese di settembre, in attuazione dei criteri definiti in contrattazione integrativa nazionale.

Non è possibile assegnare l'incarico specifico a chi beneficia dell'art. 7 (sulla base dell'Intesa nazionale del 13 maggio 2011) e chi, tra amministratori e tecnici, è **titolare della seconda posizione economica**.

I primi, infatti, sono **già destinatari di un beneficio economico annuale** (1.200 euro per assistenti amministrativi/tecnici/cuochi e 600 euro per i collaboratori scolastici) **per lo svolgimento di compiti più complessi che, nello specifico, verranno stabiliti dalla contrattazione di istituto**. I secondi, invece, beneficiano di una posizione economica che comporta l'assunzione di specifiche responsabilità quali per l'assistente amministrativo la sostituzione del DSGA assente e per l'assistente tecnico quella di collaborare alla gestione dell'ufficio tecnico.

La contrattazione di istituto serve a **definire e integrare** con maggior puntualità i compiti da svolgere **in relazione al reparto o settore di lavoro affidato ad ognuno sulla base di quanto stabilito dal Piano dei servizi e in base alle risorse professionali e finanziarie di cui la scuola stessa dispone** (art. 7, seconda posizione economica, *budget* per incarichi specifici). Ad es. è compito del contratto di istituto

stabilire chi sostituisce il DSGA in caso di più amministrativi beneficiari dell'art. 7, **oppure rendere omogenei i compensi (incarichi specifici/art. 7) a favore di chi svolge lavori di pari complessità.**

Si ribadisce che gli incarichi specifici comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste nel profilo, lo svolgimento di compiti complessi o disagiati (esempi: per il collaboratore scolastico: assistenza agli alunni con disabilità; per l'assistente amministrativo: sostituzione del DSGA)

- **Regione Siciliana - LEGGE 17 maggio 2016, n. 8.**
Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie

Art. 10. -Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi

1. L'assistenza igienico-personale di cui **all'articolo 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15** è assicurata soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui non sia presente personale interno adeguatamente formato, e nel rispetto del genere, i servizi di cui al comma 1 **possono essere** espletati tramite *voucher* a favore delle famiglie, secondo modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente.

- **Regione Siciliana - Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.**
Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 22. - Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi

1. L'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana.
2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.

Assistenza igienico-personale ai disabili, anche in Sicilia sarà compito dei collaboratori scolastici

Anche in Sicilia, così come su tutto il territorio nazionale sarà compito dell'Amministrazione farsi carico, **come già avviene a livello nazionale**, dell'assistenza igienico-personale agli alunni disabili, svolta sino ad ora dal personale delle cooperative. **La nuova disposizione discende dalla legge regionale n.8/2016, in seguito alla quale saranno i collaboratori scolastici ad occuparsi della suddetta assistenza.**

La citata novità è stata al centro del confronto, tra il **Direttore Generale Regionale dell'USR Sicilia, Maria Luisa Altomonte, e i sindacati**, al termine del quale le parti hanno raggiunto l'accordo di seguito descritto.

L'Amministrazione organizzerà degli appositi corsi di formazione per i collaboratori scolastici, corsi che non saranno obbligatori in quanto non previsti dal Contratto, eccetto per coloro i quali

beneficiano dell'art. 7, che hanno già svolto una specifica formazione in materia, retribuita per l'incarico espletato. Per tali collaboratori la formazione, già svolta, sarà approfondita.

Per quanto riguarda, invece, il personale che non gode del citato articolo 7, la formazione sarà volontaria.

I sindacati hanno evidenziato che il personale, che gode dell'articolo 7, non è numericamente sufficiente, ragion per cui l'Amministrazione si è impegnata a censirlo e a richiedere un ampliamento dell'organico.

La stessa **Amministrazione**, infine, ha emanato **alcune circolari**, avente per oggetto proprio la formazione dei collaboratori scolastici in materia di assistenza igienico-personale agli alunni disabili, per uniformare in tutta la regione le azioni, che sarà posta in essere dai dirigenti scolastici

Assistenti disabili Sicilia, abolire art. 10 legge regionale 8/2016.

Gli Assistenti igienico-personale in lotta da mesi per la salvaguardia del posto di lavoro e del diritto degli studenti disabili allo studio, attaccati **dall'articolo 10 della L. Reg.le 8/2016**, dopo tante iniziative di lotta che hanno rimesso al centro del dibattito questo articolo di legge che di fatto mette in discussione il loro posto di lavoro come figure specializzate stabilite da L. 104, che si vogliono sostituire con i collaboratori scolastici delle scuole

Gli assistenti continuano a richiedere l'abrogazione dell'articolo 10 della Finanziaria bis, varata dall'Ars, affinché il servizio di assistenza si possa continuare ad erogare con le figure specializzate che da 20 anni assicurano questo servizio in tutta la Sicilia, come già avviene a Palermo nelle scuole rientranti nel I ciclo di istruzione in cui il servizio alle dipendenze del Comune è stabile da circa vent'anni.

L'organizzazione sindacale Slai Cobas, si è confrontata con il prefetto, Antonella De Miro e il viceprefetto Umberto Massocco, Maria Luisa Altomonte, direttore dell'Ufficio scolastico regionale; l'assessore regionale all'Istruzione e formazione, Bruno Marziano e rappresentanti dell'assessorato regionale alle Autonomie locali e del sindaco metropolitano di Palermo: c'è stata condivisione sul fatto che **l'articolo 10 della Finanziaria bis, che prevede l'utilizzo dei voucher e il passaggio del servizio ai collaboratori scolastici del servizio in questione, necessita di necessari tempi tecnici.**

In particolare l'assessore Marziano si è impegnato a cercare di arrivare a una modifica dell'articolo 10, a partire dalla questione del pagamento con i voucher degli assistenti ai disabili per il periodo in cui saranno ancora necessari, cioè in attesa del completamento dei corsi di formazione dei collaboratori scolastici.

La lotta che gli assistenti igienico-personale dello slai cobas per il sindacato di classe hanno messo in campo a Palermo da maggio scorso è stata sulla parola d'ordine **"l'art.10 deve essere cancellato!"** - articolo contestato anche da diverse associazioni di famiglie e dai collaboratori scolastici, oppressi dai pesanti tagli agli organici e dal pesante carico di lavoro – **è stato soppresso all'ARS.**

Ma questa battaglia vinta non chiude la lotta, perchè resta la **questione dello sblocco delle risorse per la copertura del servizio per l'intero anno, legato all'approvazione definitiva di tutto il dl 1214 sulle variazioni di bilancio**, di cui l'emendamento abrogativo dell'art.10 approvato fa parte. Si ripartirà **all'ARS dal 13 settembre** p.v.

Intanto continua la formazione di collaboratori scolastici, come da disposizione data dell'USR Sicilia ai dirigenti dei CTRH che hanno posto in essere i diversi percorsi formativi.

Chi pulisce gli alunni disabili?

[Pasquale Almirante](#) Venerdì, 09 Ottobre 2015

La domanda è: l'assistenza igienica, o "materiale" a chi compete? Chi dovrebbe pulire i ragazzi con disabilità?

"Non spetta agli assistenti specialistici, ma neanche ai collaboratori scolastici, come i sindacati non mancano di ricordare. Competerebbe a figure preposte ex articolo 7", ovvero collaboratori scolastici che abbiano frequentato un corso di formazione dedicato. "Ma sono anni che questi corsi non si fanno e se a scuola mancano gli articoli 7, non si sa davvero come fare.

Insomma "fai da te", frutto di creatività e tanta buona volontà.

Le **esigenze** degli alunni disabili, com'è noto, non sono solo quelle strettamente legate al percorso formativo, ma spesso, soprattutto nel caso di **alunni disabili in situazione di gravità** dal punto di vista fisico, sono anche di carattere pratico, come ad esempio riuscire a fruire dei servizi igienici, essere assistiti durante la mensa scolastica...

Quali figure sono preposte a tali compiti?

Le figure, che dovrebbero svolgere questi compiti, sono quelle degli **assistenti igienico-sanitari**, la cui prestazione è **a carico dei Comuni**, tuttavia, considerata la continua emergenza finanziaria in cui versano gli enti locali, tali **figure nelle scuole sono o insufficienti o assenti del tutto**.

Chi deve allora aiutare, nelle circostanze sopra descritte, gli alunni disabili in situazione di gravità?

La risposta la troviamo nel **vigente CCNL comparto scuola**, il cui articolo 47 definisce i compiti del personale ATA:

1. *I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:*

a) dalle **attività e mansioni espressamente** previste dall'area di appartenenza;

b) da **incarichi specifici** che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa **attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività**. **Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni disabili e al pronto soccorso.**

Ricordiamo che **all'area A** allegata al contratto - **collaboratori scolastici**, - i cui compiti sono definiti, insieme a quelli delle altre aree

Area A

prevede ... la vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. I collaboratori scolastici, secondo quanto leggiamo nel CCNL, possono dunque aiutare gli alunni disabili:**

- ad accedere alle aree esterne alla struttura scolastica e a muoversi all'interno della stessa;

- a fruire dei servizi igienici;
- nella cura dell'igiene personale.

Tali compiti, come prevede l'art. 47, saranno attribuiti e retribuiti sulla base di criteri e modalità definiti a livello di contrattazione d'Istituto.

Alunni disabili: quando spetta al Collaboratore scolastico cambiare il pannolino o procedere alla pulizia intima dell'alunno

Fra le diverse mansioni del Collaboratore Scolastico uno fra i più importanti e delicati è sicuramente quello **dell'assistenza di base agli alunni disabili.**

Ma cosa si intende **per assistenza di base?** E per utilizzo dei servizi igienici?

L'art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività, effettua l'attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori.

Tali incarichi saranno particolarmente **finalizzati all'area A. Per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.**

Ma cosa si intende per assistenza alla persona...? Non di certo alcune mansioni che eseguono tanti collaboratori come se fossero dei compiti previsti dal proprio profilo,

Già la **nota MIUR Prot. n.3390/2001** affermava che "Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e **per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale** dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, **tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).**

A tal fine, **il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive** sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua **come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.** Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata".

Dalla normativa sopra richiamata bisogna intanto partire da un principio imprescindibile: in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all'allievo disabile perché non è uno "specialista" e non ha una formazione in tal senso e sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale

Diversa la questione se, come avviene in molte scuole, **tale mansione viene svolta dietro compenso e quindi rientra negli incarichi specifici di cui all'art. 47.** Ciò però presuppone un'accettazione da parte del collaboratore (è infatti un incarico "specifico" e "aggiuntivo") che comunque richiede buona formazione. Quanto ai corsi di aggiornamento, dal momento che il DS conosce il numero degli alunni

non autosufficienti dalla data delle iscrizioni, dovrebbe pretendere dall'Uff scol regionale l'organizzazione del corso di aggiornamento, in modo che i Collaboratori siano preparati; se nel CCNL del 2005 l'aggiornamento è facoltativo, **ormai con l'art 1 comma 124 della legge 107/2015 sulla buona scuola, l'aggiornamento è divenuto obbligatorio per tutto il personale scolastico.**

Comune e Provincia debbono fornire gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, mentre i compiti dei Collaboratori scolastici sono chiaramente indicati sia nella Nota ministeriale prot. n. 3390/01, che nel CCNL del 2005 agli art 47, 48 e Tab. A"

Per ripete re ancora una volta

[CCNL Scuola » Capo Quinto - Personale ATA](#)

Art. 47 - Compiti del Personale ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente

3. L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni disabili e al primo soccorso

Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Formazione

Si auspica che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni disabili, non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.

Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale.

Non va dimenticato che i collaboratori scolastici svolgono, oltre alle mansioni ordinarie, anche "compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del **Piano dell'Offerta Formativa (POF)** come descritto dal **Piano delle attività**". Questi compiti, ormai obbligatori, vengono assegnati dal Dirigente scolastico sulla base delle risorse disponibili e secondo la contrattazione decentrata di istituto. Quindi, è necessario che nella parte del POF, concernente l'accoglienza di tutti gli alunni, sia prevista anche quella per gli alunni con disabilità e che vengano esplicitate nel "Piano delle attività"

quelle relative specificamente agli alunni con disabilità. E' infine necessario che il Dirigente scolastico provveda all'attribuzione degli incarichi, curando anche lo svolgimento dei corsi di formazione di 40 ore annue, previsti e finanziati con la Nota ministeriale sopracitata.

Sembra infine rispondere a criteri di buon senso e rispetto della persona, assegnare ,in ogni scuola, tali incarichi almeno secondo una ottica di parità maschio/femmina

Assegnazione dell'assistente di base

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, agli alunni che ne hanno necessità , il Dirigente scolastico assegna un **assistente di base igienico-personale**, cioè un collaboratore scolastico, preferibilmente dello stesso sesso dell'alunno con disabilità - che deve aver frequentato un apposito corso di formazione e che fornisce assistenza negli spostamenti all'interno ed all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. E' la scuola ad avere il compito di prevedere corsi di formazione per gli addetti all'assistenza di base (Art.13 comma 3 della [Legge n.104/1992](#) e DPR n.275/99)(?).

L'assistenza di base, infatti, concorre con l'attività educativa e didattica all'integrazione della persona disabile secondo il progetto unitario del [Piano Educativo Individualizzato \(PEI\)](#), interno alla progettualità delle scuole autonome prevista dal [DPR n. 275/99](#). La scuola, mediante i propri organi di gestione, deve quindi adoperarsi nella formazione **apposita e specifica** degli operatori per giungere alla piena integrazione degli alunni disabili.

Il CCNL 1998/2001 sottolinea che i percorsi di formazione si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità, per le quali è previsto un incentivo.

Cosa fare in caso di violazioni? in caso venga negata l'assistenza di base è possibile **diffidare il Dirigente Scolastico** affinché garantisca tale servizio, pena la denuncia per reato di interruzione di pubblico servizio.

Infatti, se è vero che le norme prospettano l'obbligo dell'assistenza a carico dei Comuni, è pur vero che la L.n. 124/99, all'art ,8 trasferisce ai ruoli dello stato i collaboratori scolastici dipendenti dagli enti locali, che prestavano servizio nelle scuole statali, con le stesse mansioni e profili professionali posseduti all'atto del trasferimento

NOTA BENE: Se all'interno dell'istituto scolastico non ci sono collaboratori competenti è possibile **ricorrere al Giudice Ordinario** che può chiedere all'ASL il distaccamento di un proprio dipendente; si può chiedere all'**Ente Locale** di riferimento di intervenire con proprio personale, oppure richiedere al **MIUR** l'autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga.

Eventuali danni provocati da prestazioni svolte da personale non adeguatamente formato ricadono, anche in termini di responsabilità penale, sia sul personale che su chi ha organizzato il servizio.

Come ottenere l'assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Molti genitori chiedono **a chi spetti l'assistenza igienica** dei loro figli con scarso o assente controllo degli sfinteri.

Se trattasi di **scuola paritaria comunale o privata**, tale assistenza deve essere fornita da **personale di tali scuole**, purchè ne venga fatta richiesta scritta dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Dette scuole non possono rifiutarsi di garantire tale servizio perchè sono scuole paritarie e la [L. n° 62/00](#) stabilisce che tali scuole debbono adeguarsi ai criteri di funzionamento delle scuole statali alle quali sono "rese pari".

Se trattasi di **scuole statali** già la [Nota Ministeriale prot. n° 3390 del 2001](#) chiariva come **tali compiti spettassero ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche**. Successivamente è intervenuto anche

il [CCNL](#) del comparto scuola che ha meglio dettagliato negli artt. 47, 48 e nella tabella A compiti e procedure come segue, sempre che i genitori abbiano comunicato per iscritto alla scuola al momento dell'iscrizione tale necessità.

Il Dirigente Scolastico deve individuare, anche tramite un'assemblea sindacale, **almeno un collaboratore ed una collaboratrice scolastica** (per garantire il rispetto del sesso dell'alunno da assistere).

Al dipendente scelto, il DS deve **ufficialmente dare l'incarico dell'assistenza igienica e la cura dell'igiene personale** dell'alunno.

Da tale incarico ufficiale nasce il **diritto del collaboratore di seguire un breve corso di aggiornamento** a spese dell'ufficio scolastico regionale, al termine del quale **passa alla qualifica superiore** ed acquista il diritto ad un **aumento stipendiale di circa 1000 euro** lorde all'anno (senza ovviamente aumento di orario di lavoro) il quale entra nella **base pensionabile**.

Il corso di aggiornamento quindi non è condizione per l'inizio dell'adempimento dell'obbligo di assistenza, ma condizione indispensabile per **ottenere l'aumento stipendiale**, ovviamente anche per un approfondimento culturale e pratico del nuovo lavoro.

Pertanto **se un collaboratore si rifiuta di svolgere l'incarico**, senza giustificato motivo (ad es. disabilità), **il DS è obbligato a diffidarlo e quindi ad irrogare una sanzione disciplinare**.

Se poi tutti i collaboratori sono disabili, allora il DS deve **chiedere all'ufficio scolastico regionale** che trasferisca uno dei collaboratori che lo accetti o, in mancanza, a sorte in una scuola vicinior, dove non svolgerà questo tipo di assistenza e di trasferire da una scuola vicinior altro collaboratore che abbia già svolto il corso o comunque che non sia disabile.

Le annuali circolari sugli organici delle scuole prevedono anche la **possibilità di assumere in deroga collaboratori scolastici aggiuntivi** per svolgere questo tipo di assistenza.

In mancanza di tutto ciò, la famiglia che fosse invitata telefonicamente dalla scuola a recarsi ivi per pulire l'alunno o che lo trovasse sporco al momento di andarlo a riprendere a scuola, dovrebbe, prima di prendere l'alunno, **recarsi dai Carabinieri**, invitarli per un sopralluogo a scuola e quindi potrebbe, se vuole, **sporgere denuncia** nei confronti del DS e dei collaboratori scolastici per **omissione di atti di ufficio, interruzione di un pubblico servizio e mancata assistenza a persona non autosufficiente**.

Se una volta i collaboratori scolastici potevano rifiutarsi di svolgere il corso di aggiornamento, da ora l'art. 1 comma 124 della legge di riforma della scuola n. 107/2015, ha stabilito che **l'aggiornamento in servizio è un obbligo "strutturale e permanente"**.

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con [sentenza n° 22786/16](#) depositata il 30 Maggio 2016 ha confermato una **condanna penale per "rifiuto d'atti d'ufficio" e il risarcimento del danno a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità complessa**.

La Cassazione, rigettando il ricorso delle collaboratrici condannate in appello, ha argomentato sulla base dell'art. 47 del [contratto nazionale collettivo di lavoro del comparto scuola del 2002](#) (articolo ripetuto **identico anche nei successivi CCNL sino a quello ultimo del 2006-09**) secondo il quale rientra **tra le mansioni ordinarie dei Collaboratori scolastici "anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità"**, **obbligo contrattuale di svolgere tali mansioni senza necessità di altro che l'orario di servizio**.

La difesa delle collaboratrici aveva sostenuto che nella dizione "uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale" non rientrava anche l'obbligo di cambiamento dei pannolini, poiché si trattava di operazione assai delicata, dal momento che si rivolge a bambini con disabilità e pertanto occorreva una formazione sociosanitaria che le collaboratrici non avevano. La Cassazione ha disatteso tali argomentazioni e, basandosi sulla dizione letterale del CCNL e di insistenti solleciti del dirigente scolastico a svolgere tali mansioni, acclarato il persistente rifiuto delle Collaboratrici scolastiche, ha ritenuto il loro rifiuto proveniente da "persone incaricate di un pubblico servizio".

Fortunatamente per le Collaboratrici, la condanna penale inflitta dalla Corte d'appello si era prescritta (la vicenda si era verificata nel 2009); però la Cassazione, in forza del Codice di procedura penale, ha tenuto conto della condanna civile ai fini del **risarcimento dei danni**, in quanto i genitori della bimba avevano dimostrato nel corso dei due gradi di giudizio che alla bimba si era prodotta una **escoriazione a causa della mancata assistenza igienica consistente nel mancato cambio del pannolino**.

A tal proposito però **esistono numerosi collaboratori scolastici che hanno già svolto un corso di aggiornamento** e, in forza dell'art. 48 dello stesso CCNL sono passati alla qualifica superiore, **realizzando un aumento stipendiale** di circa mille euro lordi l'anno che entra nella base pensionabile. Però, **ciò non ostante, si rifiutano di accettare l'incarico del Dirigente Scolastico e di svolgere tale mansione, senza rinunciare all'aumento stipendiale conseguito**.

Quindi ormai non solo è chiaro l'obbligo di svolgimento di tali mansioni, ma c'è anche il rischio, in caso di rifiuto, di essere colpiti non solo da sanzioni disciplinari, ma addirittura di sentirsi irrogare sanzioni penali, come stabilisce la sentenza di cui ci si sta occupando.

Ci sono però anche coloro che invece rifiutano totalmente la decisione, sostenendo che il cambio dei pannolini, con conseguente pulizia degli alunni con disabilità, non rientri nella dizione "uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale". Anzi sostengono che per un tale compito non basti un semplice corso di aggiornamento, ma occorre una formazione professionale iniziale di carattere sociosanitario e che pertanto nessun dirigente scolastico può obbligare i Collaboratori e le Collaboratrici scolastiche a svolgere tali mansioni.

Sarebbe opportuno che, invece di inveire contro la decisione della Corte e quanti la ritengono corretta, **tutti si chieda che il Ministero dell'Istruzione**, anche in applicazione dell'obbligo di aggiornamento in servizio previsto dalla legge di riforma della scuola citata, **avvii un piano nazionale di aggiornamento dei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche** e che precisi nell'emanando apposito decreto delegato **l'obbligo di rispetto del genere degli alunni e delle alunne** nell'assegnazione del personale che dovrà svolgere il delicato compito di assistenza nei loro confronti.

Alcuni collaboratori scolastici, purtroppo sostenuti anche da taluni sindacati, sostengono che essi **hanno solo l'obbligo di "accompagnamento ai servizi igienici"**. Essi interpretano questa espressione contrattuale nel senso che debbono accompagnare gli alunni con disabilità sino alla porta dei servizi igienici ed al massimo accomodarli sul water, non essendo loro compito provvedere alla loro pulizia o al cambio del pannolino o addirittura a lavarli in caso di incontinenza sfinterica.

Se questa interpretazione fosse corretta, non si vede cosa farebbero in più rispetto a tutti i loro colleghi che non hanno l'incarico e non prendono l'aumento stipendiale, dal momento che la tabella A del [CCNL](#) stabilisce che spetti a tutti i collaboratori scolastici l'accompagnamento negli spostamenti degli alunni con disabilità dentro i locali della scuola.

Infine, se fosse vera quella interpretazione, è da chiedersi chi altri dovrebbe compiere questi compiti di pulizia e che ulteriore tipo di specializzazione dovrebbe avere solo per svolgere la pulizia dell'alunno non autosufficiente.

Quanto detto mostra la pretestuosità dell'interpretazione.

Riferimenti normativi per l'assistenza agli alunni con disabilità

DPR, 24 Luglio 1977, n° 616 in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica -Capo VI artt. 42 e 45.

Legge 104/ 92, art.13, comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990..."; comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

Decreto legislativo 31/03/98, n. 112, art. 139, comma 1: "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio"..

Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili".

D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale".

Legge 8/11/2000, n. 238 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III - art. 14.

CCNL 1998/2001 - Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "L'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e 00.SS. del 13 Settembre 2000 - art. 2, punto B: "L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31, tab. A, Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica".

CCNI 1998-2001 - art. 46 - "Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (Lit. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 (tra cui l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di

handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale) in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7".

Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001 Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2000 - Punto 3: "Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'art.4 dell'ipotesi di accordo ARAN - OO.SS del 28/9/2001".

CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002/2003:

ART. 47 - Compiti del personale ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
 - a. dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - b. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, **all'assistenza all'handicap** e al pronto soccorso.

TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.**